

Pubblica Assistenza Croce Verde di Saluzzo - ODV  
Via Volontari del Soccorso, 2  
12037 Saluzzo CN

# STATUTO



Saluzzo, 26/10/2020

## Titolo I - Profili generali -

Questo Statuto è stato redatto in ottemperanza all'entrata in vigore del decreto legislativo 3 luglio 2017, numero 117 (Codice del Terzo Settore), a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, numero 106, entrato in vigore il 3 agosto 2017, che provvede «al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo Settore, configurandosi come uno strumento unitario in grado di garantire la "coerenza giuridica, logica e sistematica" di tutte le componenti del Terzo Settore al fine di "sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione dei principi costituzionali"».

### **Articolo 1: Denominazione e sede**

È costituita l'Associazione denominata "Pubblica Assistenza (anche abbreviata P.A.) Croce Verde di Saluzzo - ODV" (organizzazione di volontariato), con sede in via Volontari del Soccorso al numero civico 2, del comune di Saluzzo (CN), codice di avviamento postale 12037, anche siglabile "Croce Verde di Saluzzo - ODV", che in questo Statuto sarà indicata successivamente come Associazione.

La denominazione dell'Associazione potrà essere integrata dall'acronimo E.T.S. (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Articolo 2: Principi fondamentali**

La "Croce Verde di Saluzzo - ODV" è un ambito di aggregazione di persone che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività e del bene comune.

Si ispira, pertanto, ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'articolo 3 del presente Statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari Associati.

L'Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo, quindi senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

### Articolo 3: Scopi associativi e attività

La "Croce Verde di Saluzzo - ODV" informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale, culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale, per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e della loro tutela e dello sviluppo della cultura della solidarietà.

Pertanto assume, in particolare, il compito di:

- a. aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- c. favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi Associati;
- d. favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- e. collaborare con Enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.

L'attività della "Croce Verde di Saluzzo - ODV", sulla base delle proprie disponibilità organizzative, consiste in:

- a. collaborare all'organizzazione del soccorso e del trasporto di ammalati e feriti con mezzi idonei;
- b. organizzare i servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- c. promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d. organizzare iniziative di protezione civile e tutela dell'ambiente;
- e. promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
- f. organizzare e promuovere tutte quelle iniziative e tutti quei servizi che si rendono di pubblica utilità e che rivestono caratteristiche socio assistenziali;
- g. servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- h. organizzare la formazione di volontari in collaborazione anche con i progetti dell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.);
- i. curare la donazione di sangue e organi;
- j. promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k. assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli Enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 4: Volontariato e lavoro retribuito**

La "Croce Verde di Saluzzo - ODV" fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ed avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modifiche alla normativa attualmente vigente per le ODV.

## Titolo II - Associati o Soci -

### **Articolo 5: Requisiti**

Possono essere Associati (qui di seguito denominati anche Soci) della "Croce Verde di Saluzzo - ODV" tutte le persone senza distinzioni di etnia, sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, che si impegnano a rispettare lo Statuto e il Regolamento della stessa e ne condividono le finalità.

I Soci devono avere superato il diciottesimo anno di età.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un incaricato appositamente delegato dal Direttivo, utilizzando l'apposita modulistica.

Il Consiglio Direttivo esamina entro 60 (sessanta) giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato.

In caso di accoglimento della domanda, la delibera è annotata nel Libro dei Soci.

Il rigetto della domanda deve essere motivato e chi ha presentato la domanda può, entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Tutti gli Associati, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in Assemblea, di eleggere e di essere eletti, salvo il limite temporale di cui infra.

L'Associazione deve essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di Soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### **Articolo 6: Tipi di Soci**

I tipi di Soci dell'Associazione sono:

- **Soci ordinari**: ovvero coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa, ove prevista;
- **Soci volontari**: ovvero i Soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione.

I Soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in Assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e essere eletti.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

### **Articolo 7: Diritti**

I Soci hanno il diritto di:

- a) essere informati e partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento da esso derivante;
- b) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- c) formulare proposte agli Organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti dal presente Statuto.

### **Articolo 8: Doveri**

Gli Associati sono tenuti a:

- a) rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento e le delibere degli Organi associativi;
- b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

### **Articolo 9: Incompatibilità**

Non possono essere Soci coloro che, in proprio, svolgono le medesime attività proposte dall'Associazione.

Non possono essere Soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro dipendente sotto qualsiasi forma.

### **Articolo 10: Perdita della qualità di Socio**

La qualità di Socio si perde:

- a) per morosità, ovvero quando entro il termine fissato dall'Assemblea, il Socio non ha rinnovato o versato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa;
- b) per esclusione, cioè quando il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta ne delibera, appunto, l'esclusione nei confronti dell'Associato che abbia compiuto atti disonorevoli, abbia mancato ai doveri associativi, abbia compiuto gravi danni e danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale, il prestigio ed il buon nome dell'Associazione durante e fuori dal servizio;
- c) per decadenza, cioè colui che viene a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 (incompatibilità);
- d) per recesso, ovvero quel Socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il Socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato, se previsto;
- e) per decesso, ovvero con la morte dell'Associato. Essa è intrasmissibile.

Il Socio che viene sottoposto ai provvedimenti di decadenza o di esclusione deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive al Direttivo. In quanto ai provvedimenti sopraccitati il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata

con ricevuta di ritorno, o consegnata a brevi mani e controfirmata, oppure inviando una pec (posta elettronica certificata).

I provvedimenti di esclusione e decadenza sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto sopracitato; quello di morosità dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

## Titolo III - Strumenti di rendicontazione, entrate e patrimonio -

### **Articolo 11: Scritture contabili e bilancio**

L'Associazione adotta un sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere agli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie ai fini della redazione del bilancio d'esercizio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione, oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale.

Qualora le entrate dell'Associazione risultino inferiori ad euro 220.000,00 (duecentoventimila), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modifiche alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata o con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 3 dello Statuto con un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso all'A.N.P.A.S. quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Gli avanzi di bilancio non possono essere distribuiti in nessuna forma, ma destinati ad incrementare il patrimonio dell'Associazione, ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore e successive modifiche.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Articolo 12: Esercizio finanziario ed entrate**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate della "Croce Verde di Saluzzo - ODV" sono costituite:

- a) dalle quote degli Associati o Soci sostenitori come da articolo 6 (sei) del presente Statuto;
- b) da contributi dei privati;
- c) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici e/o privati;
- d) da donazioni, lasciti testamentari, legati e oblazioni purché accettate dal Consiglio Direttivo;
- e) da contributi dello Stato, di Enti pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
- g) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, curata direttamente dall'Associazione;

- h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito ai fini di sovvenzione;
- i) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
- j) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali diverse, normalizzate dall'articolo 4 del Codice del Terzo Settore (CTS).

### **Articolo 13: Patrimonio**

Il patrimonio della "Croce Verde di Saluzzo - ODV" è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili;
- b) titoli pubblici e privati;
- c) lasciti, legati, oblazioni e donazioni;

ed è comprensivo delle entrate di cui all'articolo 12 (dodici).

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le ODV e gli Enti del Terzo Settore.

### **Articolo 14: Bilancio sociale**

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet e sulla rete A.N.P.A.S..

Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori ad euro 1.000.000,00 (unmilione), o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modifiche alla normativa attualmente in vigore per gli Enti del Terzo Settore, la redazione del bilancio sociale è facoltativa.

## Titolo IV - Organi associativi -

### **Articolo 15: Organi**

Gli Organi della "Croce Verde di Saluzzo - ODV" sono:

- a) l'Assemblea degli Associati, anche chiamata Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Controllori, che opera anche quale Organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore;
- e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul Terzo Settore, a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei Controllori ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 117/2017, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Non possono fare parte degli Organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro dipendente con l'Associazione o di altra natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione dei Controllori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

## ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

### **Articolo 16: Principi generali**

L'Assemblea degli Associati è l'Organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'Associazione.

All'Assemblea possono prendere parte tutti gli Associati in regola con le disposizioni del presente Statuto.

Le delibere validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i Soci, anche assenti o dissenzienti.

Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si delibera su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non Soci di prendere la parola.

La delega (articolo 22) è ammessa per l'Assemblea ordinaria e straordinaria ed è valida:

- a) ai fini del raggiungimento delle presenze assembleari;
- b) per il solo voto palese.

### **Articolo 17: Convocazione**

L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione (avviso scritto anche tramite ausili telematici, sito dell'Associazione).

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea deve avere luogo nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno cinque ore e comunque la seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

### **Articolo 18: Assemblea ordinaria e straordinaria: tempi, scopi della convocazione**

**L'Assemblea ordinaria** deve essere convocata di norma una volta all'anno entro la fine del mese di aprile:

- a) per approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente;
- b) per approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
- c) per stabilire le quote annuali associative degli Associati ordinari per l'anno successivo;
- d) per approvare le linee programmatiche dell'Associazione ed indicare eventualmente al Consiglio Direttivo le variazioni alla linea seguita fino al momento;
- e) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- f) quando almeno un decimo degli Associati aventi diritto di voto ne faccia domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo;
- g) quando il Collegio dei Controllori, riscontrando anomalie nel funzionamento amministrativo dell'Associazione, ne richieda la convocazione;
- h) per stabilire il numero dei componenti del Direttivo, le modalità di elezione, per eleggere il Consiglio Direttivo stesso, il Collegio dei Controllori e quello dei Proibiviri il cui mandato sia scaduto;

e può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Le sue competenze sono:

- a) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) approvare le note e le relazioni di bilancio del Consiglio Direttivo;
- c) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- d) definire le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) approvare il Regolamento dell'Associazione e le sue modifiche;
- f) approvare le norme di funzionamento dell'Assemblea;
- g) determinare preventivamente il numero dei componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i Soci dell'Associazione;
- h) nominare e/o revocare i componenti degli Organi sociali;
- i) nominare e/o revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'Organo di controllo nel caso in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;

- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere nei loro confronti le azioni relative;
- k) deliberare sulla istituzione di delegazioni dell'Associazione e sulla loro eventuale cessazione;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- m) deliberare la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del territorio del comune di Saluzzo.

**L'Assemblea straordinaria** deve essere convocata nei casi seguenti:

- a) quando si debba procedere a modifiche dello Statuto dell'Associazione e segnatamente al trasferimento della sede legale al di fuori del comune di Saluzzo;
- b) nel caso dello scioglimento dell'Associazione.

Delibera quindi:

- a) sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) sulla variazione della sede legale al di fuori del comune;
- c) sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d) sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo riguardante lo scioglimento (articolo 37);
- e) sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'articolo 3 dello Statuto.

#### **Articolo 19: Quorum costitutivi e deliberativi**

**L'Assemblea ordinaria** è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza.

**L'Assemblea straordinaria**: approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di tre quarti degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli Associati.

Le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione per la delibera relativa allo scioglimento dell'Associazione, mentre per quelle relative alle modifiche allo Statuto sarà sufficiente la presenza della maggioranza degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Articolo 20: Adempimenti**

In apertura dei lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario per la stesura del verbale, da trascrivere in apposito libro. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni a scrutinio segreto.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Come già sopra indicato il verbale delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto a cura del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente della stessa e trascritto nell'apposito libro dei verbali dell'Assemblea.

### **Articolo 21: Modalità di voto**

L'Assemblea adotta le proprie delibere con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto qualora si tratti di elezioni a cariche associative o delibere riguardanti le singole persone.

Nelle elezioni delle cariche dell'Associazione qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili (e per la composizione della lista per le eventuali sostituzioni) i candidati più anziani con riferimento all'anzianità associativa.

Non hanno diritto di voto nelle Assemblee gli Associati volontari:

- a) con stato di servizio inferiore ai tre mesi;
- b) sospesi per motivi disciplinari.

Per le delibere sul bilancio e sugli oggetti che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Controllori non hanno diritto di voto.

### **Articolo 22: Deleghe**

Ciascun Associato ha diritto a un voto in Assemblea. Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **Articolo 23: Principi generali**

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo (o semplicemente Direttivo), composto da nove o da undici componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

Il nuovo Consiglio Direttivo nella prima convocazione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, sotto la presidenza del Consigliere più anziano d'età, elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere-economista, il Direttore dei Servizi, il Segretario. Nomina, quindi, il Direttore Sanitario, scelto fra i Medici della zona di competenza dell'Associazione e regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici; può nominare altri Direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

La posizione del Direttore Sanitario è incompatibile con altre cariche del Consiglio Direttivo e non dà diritto di voto. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili: ogni carica avrà la stessa scadenza del mandato avuto dal Consigliere che la ricopre.

Le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

I compiti del Tesoriere-economista, del Direttore dei Servizi e del Segretario sono stabiliti dal Regolamento dell'Associazione.

L'assunzione della carica di Consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza, previsti dal codice etico A.N.P.A.S. e dall'articolo 2382 del Codice Civile. Non può essere, quindi, nominato amministratore, e se nominato decade dal

suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

#### **Articolo 24: Vacanza di componenti e decadenza degli Organi**

Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, il Consiglio stesso si integrerà per cooptazione, salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza, comunque determinata, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella dei Controllori e dei Provivini.

Nel caso di decadenza degli Organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per la rielezione degli Organi medesimi.

#### **Articolo 25: Competenze**

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) provvedere alle nomine di cui all'articolo 23;
- c) promuovere, se necessario, modifiche dello Statuto;
- d) adottare tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e) accettare donazioni, lasciti testamentari e oblazioni, legati;
- f) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- g) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- h) assumere e licenziare il personale dipendente o stabilire forme di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;
- i) deliberare e ratificare lo "status" dei volontari;
- j) adottare i provvedimenti sulla perdita della qualità di Socio;
- k) accettare o rifiutare le domande apportate su apposita modulistica per eventuali nuovi Soci;
- l) deliberare i provvedimenti di cui all'articolo 10;
- m) redigere il bilancio consuntivo alla scadenza di ogni anno per presentarlo all'approvazione dell'Assemblea degli Associati entro fine aprile dell'anno successivo;
- n) approvare i preventivi di spesa nei confronti degli Enti convenzionati;
- o) deliberare in tutte le materie che non sono prerogativa dell'Assemblea.

**Articolo 26: Convocazione e validità**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Controllori ne faccia domanda scritta e motivata al Presidente. Con la stessa procedura può essere chiesta la convocazione dal Collegio dei Probiviri.

I Consiglieri dovranno essere convocati mediante avviso, con idonei mezzi di comunicazione, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie delibere con il metodo del voto palese, ad eccezione se trattasi di votazioni riguardanti le singole persone, di elezioni di cariche associative, di quanto espresso al secondo paragrafo dell'articolo 24. I Consiglieri si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

Il Direttore Sanitario può partecipare alle riunioni del Consiglio medesimo, senza diritto di voto, e ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio Direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

I membri che non intervengono a due sedute consecutive senza giustificato motivo, potranno essere giudicati decaduti dal Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni bimestre.

Il verbale del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del Segretario, sotto la responsabilità del Presidente e trascritto nell'apposito Libro dei verbali.

**Articolo 27: Direzione esecutiva**

Il Consiglio Direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una Direzione esecutiva, composta da Presidente e Vice-Presidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere e Direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le delibere del Consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della Direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Il numero dei componenti della Direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

**PRESIDENTE****Articolo 28: Principi generali**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Cura l'osservanza dello Statuto, del Regolamento e l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; prende i provvedimenti d'urgenza salvo riferirne al Consiglio Direttivo nella prossima adunanza per la ratifica del caso.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte od interamente i propri poteri al Vice-Presidente o ad altro componente del Direttivo stesso.

## CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

### **Organo di controllo**

#### **Articolo 29: Generalità**

Il controllo dell'amministrazione dell'Associazione è affidato ad un Collegio di tre Controllori effettivi e due supplenti.

Essi possono essere scelti anche fra i non Associati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Durante la prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Controllori elegge nel proprio seno il Presidente del Collegio.

#### **Articolo 30: Competenze**

Il Collegio dei Controllori, trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli Associati.

I componenti si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interessi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Controllori redige un verbale da trascrivere in apposito Libro.

I Controllori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma non hanno diritto di voto.

### **Revisore Legale dei conti**

#### **Articolo 31: Generalità**

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Controllori.

La carica cessa se per due esercizi consecutivi i limiti di cui al predetto articolo 31 non vengono superati. L'Associazione nomina comunque un Organo di controllo se abbia costituito patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del già citato decreto legislativo 117/2017.

## COLLEGIO DEI PROBIVIRI

### **Articolo 32: Generalità**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere scelti fra i non Associati e sono rieleggibili. Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente.

### **Articolo 33: Competenze e provvedimenti**

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile e inappellabile, delibera sui ricorsi presentati dagli Associati contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10.

Delibera altresì sulle controversie fra gli Associati ed il Consiglio Direttivo e fra i singoli componenti del Consiglio Direttivo ed il Direttivo stesso, nel tentativo di conciliazione delle parti.

Il Collegio dei Probiviri redige un verbale delle proprie riunioni da annotare sull'apposito Libro.

L'Associato sottoposto ai provvedimenti del Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 10 deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, l'Associato può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'articolo 10 sono esecutivi dal momento della notifica.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Il suddetto Collegio, se convocato, può assistere senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

## Titolo V - Libri sociali obbligatori -

### **Articolo 34: Libri sociali obbligatori**

L'Associazione deve tenere:

1. il Registro dei volontari nel quale iscrivere i Volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
2. il Libro degli Associati;
3. il Libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
4. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi associativi.

Gli Associati hanno il diritto di esaminare i Libri sociali facendone richiesta al Presidente del Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione dell'istanza scritta, previo limitato accesso motivato per ragioni di sicurezza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

## Titolo VI - Delegazioni -

### **Articolo 35: Delegazioni**

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Delegazioni, le stesse devono essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi del presente Statuto e del Regolamento in vigore.

Ogni delegazione ha un suo Responsabile eletto dagli Associati componenti la medesima.

Il Responsabile la rappresenta in seno al Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto solo se eletto anche come Consigliere. Il mandato del Responsabile di Delegazione scade con quello del Consiglio Direttivo.

## Titolo VII - Disposizioni generali e transitorie -

### **Articolo 36: Regolamenti**

Il Regolamento:

- a) stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) individua la modalità di informare i Soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai Libri sociali;
- c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore dei Servizi, degli altri direttori eventualmente nominati a specifici settori di intervento dell'Associazione;
- d) regola ogni altra materia attuativa del presente Statuto.

Sono materia di disposizioni regolamentari da parte del Consiglio Direttivo la nomina di commissioni con mandati speciali, la disciplina interna e quanto altro sia opportuno per regolare l'andamento dell'Associazione e non formi oggetto di disposizioni statutarie.

Inoltre, in relazione agli specifici settori d'intervento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

### **Articolo 37: Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza di almeno i tre quarti degli Associati, riunita in sessione straordinaria, che abbia per oggetto all'ordine del giorno il solo argomento dello scioglimento stesso.

Se lo scioglimento viene approvato, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore del territorio aventi finalità analoghe.

### **Articolo 38: Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Regolamento applicativo da quest'ultimo previsto e le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **Articolo 39: Disposizioni transitorie**

Dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria del presente Statuto, l'operatività e l'applicazione integrale del medesimo è demandata al Consiglio Direttivo in carica, il quale provvede a disciplinare nei modi e nei tempi la sua attuazione.